



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

n. 144.00379530

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che hanno aderito alla presente polizza.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione, A. Service s.r.l..
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Società:	l'impresa assicuratrice, INA ASSITALIA S.p.A;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario Inser S.p.A. – Via Carlo Farini 81, 20159 Milano tel. 02.6937991 fax. 02.6684325 mail milano@inerspaeu o alla Società

Modello 1 A. Service - pag. 1 di 3



entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1933 C.C.) o all'Agenzia Generale INA ASSITALIA di Pordenone. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà, il possesso e l'uso dei cani compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. La copertura è prestata nel limite del massimale di €1.500.000,00 con l'applicazione, limitatamente ai danni a cose, di una franchigia di €200,00 per ogni sinistro.

Art. 10 - Esclusioni

Si conviene quanto segue in relazione a limitazioni od esclusioni di garanzia:

- **La garanzia opera esclusivamente per animali censiti dalle apposite anagrafi delle rispettive razze o comunque regolarmente iscritti all'anagrafe canina.**
- **La garanzia non opera per danni derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare e/o allenamenti e relative prove.**
- **La garanzia non opera per alcun tipo di attività inerente: allevamento e/o custodia di animali.**
- **dalla copertura si intendono esclusi i danni derivanti da proprietà o possesso di cani iscritti nell'apposito registro a cura dei Servizi Veterinari della ASL, in quanto ritenuti a rischio potenziale elevato. Resta convenuto che qualora l'iscrizione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa, l'assicurazione per il cane iscritto cessa a decorre dal giorno dell'iscrizione.**

Art. 11 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per l'Assicurato ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente.

Art. 13 - Inizio e termine copertura assicurativa singoli Assicurati

La garanzia decorre, per ogni singolo Assicurato, dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui viene trasmessa la scheda di adesione al Contraente e avrà scadenza 12 mesi dopo. Le schede di adesione possono essere trasmesse al Contraente fino al 14 Novembre 2010 di cui al precedente art.11. E' fatto obbligo al Contraente comunicare giornalmente alla Società un riepilogo con l'identificativo dell'Assicurato e dell'animale in copertura.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada.

Art. 18 - Gestione delle vertenze

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

Art. 19 - Secondo rischio

Qualora per lo stesso rischio fossero operanti altre polizze, la copertura assicurativa pattuita con la presente polizza verrà prestata in secondo rischio, ovvero per le parti di risarcimento eccedenti i massimali garantiti dalle polizze di cui sopra e nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza.

